

Roma

MOTO-PROPRIO
DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO IX

SULLA ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO E SENATO DI ROMA
E SUE ATTRIBUZIONI

ESIBITO NEGLI ATTI DELL'APOLLONI SEGRETARIO DI CAMERA

IL GIORNO 2 OTTOBRE MDCCCXLVII



ROMA
NELLA TIPOGRAFIA DELLA REV. CAM. APOST.
PRESSO I SALVIUCCI
1847

*Esaurita da tempo l'edizione pubblicata nel 1847,
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno
procedere ad una ristampa del «MOTO - PROPRIO
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX»,
per quanto possibile fedele all'originale, con i tipi
della Tipografia Ugo Pinto di Roma.*

Campidoglio, ottobre 1959



PIVS PAPA IX

MOTV-PROPRIO

Quando la Provvidenza Divina Ci sollevò a reggere la Chiesa, e lo Stato, a ciascuna delle popolazioni soggette al Governo Pontificio si volsero le Nostre cure paterne, ma in specie a quest'inclita Città Capitale, ch'è la primogenita fra quelle, alla di cui felicità è a Noi dolce vegliare affannosi li giorni e le notti. Di quest'alma Città sentiamo l'obbligo di aver premura speciale, perchè alla suprema potestà di Sovrano uniamo in essa ancor quella, di cui tanto il Cuor Nostro si compiace, di Vescovo di Roma; e se verso tutti gli amatissimi sudditi Ci è caro di diffondere le affettuose Nostre sollecitudini, molto più lo è verso li Romani, che abbiamo tuttodi sotto gli occhi, e con straordinaria costanza non cessano di dare alla Sacra Nostra Persona ogni giorno nuove e più belle prove della loro filiale devozione.

Ciò che riputammo dover essere cagione di letizia pubblica, e quel che più importa di verace vantaggio a questa Città diletta, si fu il rendere lo splendore antico alla Rappresentanza Comunale della medesima, dandole un Consiglio che deliberi, una Magistratura che eseguisca il deliberato in que' rami di amministrazione municipale, che potea-

no convenirle, ed una rendita proporzionata ai pesi che avrebbe da sostenere. Al Nostro Animo fu piacevole l'occuparsi di tal pensiero, nè Ci spaventarono quelle pur troppo gravi difficoltà, che avevano trattenuti finora gli Augusti Nostri Predecessori allorchè misero volenterosi la mano all'opera. Ad una speciale Commissione per ogni titolo ragguardevole commettemmo l'incarico di un regolamento, che illesi conservando i diritti della Santa Sede, e della Sovranità determinasse gli uffizj della nuova Rappresentanza, ed Amministrazione Comunale di Roma. Ed essendosi questo regolamento dopo il più maturo esame da Noi trovato di Nostra piena soddisfazione, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e con la pienezza della Suprema Nostra potestà ordiniamo, e comandiamo quanto segue.

ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO E SENATO DI ROMA
E SUE ATTRIBUZIONI



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.^o **L**a rappresentanza e la giurisdizione tanto amministrativa, quanto giudiziaria, e baronale, ed ogni altra attribuzione della Magistratura Romana, che è stata in uso fino ad ora, viene a cessare in seguito della presente legge.

2.^o La città di Roma col suo territorio costituito dall'Agro Romano viene rappresentata ed amministrata come negli altri luoghi dello Stato da un Consiglio che delibera, e da una Magistratura che esercita l'amministrazione.

3.^o Le leggi e consuetudini vigenti nella organizzazione, e sul regolamento delle Comunità dello Stato, sono applicabili anche alla città di Roma colle modificazioni della presente legge.

TITOLO I.

Del Consiglio.

4.^o Il Consiglio è composto di cento individui domiciliati nel territorio Romano, che abbiano l'età di anni venticinque compiuti, e siano sott'ogni rapporto di commenda condotta.

5.^o Sessantaquattro di questi sono possidenti. Quindici dei medesimi godranno di una rendita non minore di annui scudi seimila, altri trentaquattro di una rendita non minore di annui scudi mille, i quindici rimanenti non minore di scudi duecento.

6.^o La possidenza consiste tanto in beni stabili rustici o urbani, quanto in capitali delle seguenti specie:

Crediti ipotecarj,

Effetti pubblici intestati, o sia nominali,

Assegnamenti vitalizj costituiti dallo Stato o in altro modo,

E generalmente qualunque altro capitale, che risulti da atti, o titoli autentici.

La rendita bensì di questi capitali deve giungere al doppio di quella dei beni stabili.

7.^o Il valore degl'immobili si desume dal censimento rustico ed urbano, e la rendita dal ragguaglio del valore medesimo al cinque per cento.

8.^o Il medesimo in qualunque specie di possidenza non s'intende che debba essere depurato dagli oneri, e dal passivo.

9.^o I beni stabili debbono essere situati nel territorio quanto alla rendita infima di scudi duecento, quanto al sovrappiù basta la situazione dei medesimi nello Stato.

10.^o Gli elenchi dei possidenti sono formati, pubblicati, e rettificati annualmente ad istanza degl'interessati, o di officio.

11.^o Altri trentadue membri del Consiglio vengono scelti tra persone di alcuna delle seguenti condizioni.

Quei che esercitano officj pubblici di qualche importanza, o professioni di arti liberali, nelle quali si esige la pubblica abilitazione in seguito di uno sperimento di capacità, e verificaione di altri requisiti, o che appartengono a collegj, ed istituzioni scientifiche, letterarie, ed artistiche approvate e distinte. Un particolare regolamento determinerà più precisamente, e specificatamente la qualità di tali condizioni.

I banchieri, i negozianti, e mercanti che siano abili ad essere ascritti alla Camera di commercio.

I capi di arti, o mestieri, purchè non vili, nè sordidi, che siano soggetti alla tassa media della patente, o che abbiano più di dieci lavoranti al loro servizio.

12.^o Quattro fra li Consiglieri finalmente col voto anch' essi sono quelli, che si deputano a rappresentare i Corpi Ecclesiastici, luoghi pii, ed altri stabilimenti pubblici di ogni specie.

La nomina di questi si fa per metà dal Cardinale Vicario, per metà dall'Autorità Governativa.

13.^o Il Consiglio, a riserva dei quattro dell'articolo precedente, nella sola prima istallazione della nuova organizzazione è nominato dal Sovrano. Successivamente la nomina dei suoi membri sarà fatta dallo stesso Consiglio, ovvero nel modo che verrà stabilito dalle nuove leggi sulle municipali organizzazioni, salva sempre l'approvazione superiore a termini delle leggi generali.

14.^o Il Consiglio si rinnova parzialmente ogni biennio in modo che venga a rinnovarsi intieramente dopo il sessennio con le seguenti norme.

15.^o In ciascuno dei due primi biennj escono dal medesimo cinque fra i Consiglieri tanto della prima, che della terza classe di possidenti, undici fra quei della seconda classe dei medesimi, ed altrettanti fra i Consiglieri non possidenti.

Nel terzo biennio cinque tanto della prima che dell'ultima classe di possidenti, dodici della seconda classe, e dieci dei Consiglieri non possidenti.

Nei due primi biennj l'uscita dei Consiglieri di prima nomina è decisa dalla sorte; in appresso si regola dall'ordine di anzianità.

16.^o La surrogazione di nuovi Consiglieri si effettua dal Consiglio in corrispondenza della classe, e del numero dei Consiglieri che cessarono dalle loro funzioni.

17.^o La rinnovazione dei quattro Consiglieri deputati a rappresentare i Corpi Ecclesiastici, ed altri dopo ciascun biennio è regolata dall'Autorità, che ne ha la nomina.

18.^o I Consiglieri usciti potranno essere rilette, ma nol potranno dopo la seconda uscita, se non trascorso un biennio.

19.^o Non possono far parte del Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta, nè più fratelli, nè altri congiunti fino al terzo grado inclusive, che vivano in comunione di famiglia.

20.^o Sono esclusi dal Consiglio oltre le persone non ammesse dalle regole generali.

Gli interdetti.

I debitori della città per somme scadute da più di sei mesi.

Quei che sono in lite con la medesima.

Chi abbia contratti con essa, o debba renderle conto per qualche gestione amministrativa.

La dispensa da tali motivi di esclusione non potrà essere accordata che dal Sovrano.

21.^o Il Consiglio è presieduto dalla competente Autorità governativa. Quando questa non intervenga, lo presiederà il Capo della Magistratura, ed in sua mancanza il più anziano fra quei che la compongono.

22.^o Il medesimo si aduna regolarmente tre volte l'anno nell'epoche da destinarsi, nè può essere convocato straordinariamente, se non nei casi, e nel modo che si pratica nelle altre Comunità dello Stato, o quando piaccia al Sovrano.

23.^o Il medesimo non è legale se non v'interviene la metà dei Consiglieri attuali.

24.^o I Consiglieri debbono intervenire personalmente. Non si ammette rappresentanza, o procura.

25.^o I Consiglieri, i quali senza legittima causa mancheranno d'intervenire a tre successivi consigli, due dei quali ordinarj, potranno venire esclusi dal medesimo.

26.^o Le regole generali alle altre Comunità dello Stato hanno luogo riguardo alle proposizioni e deliberazioni del Consiglio, tabelle di preventivi, nomine di sindacatori, e rendimenti di conti.

27.^o L'approvazione superiore delle deliberazioni consiglieri avrà sempre luogo, tranne il caso della mancanza di forme, dell'eccesso di potere, e di contravvenzione alle leggi.

28.^o Gli ufficiali, impiegati, ed inservienti salariati della città, che si nominano dal Consiglio, non sono soggetti alla conferma periodica.

Potrà bensì la Magistratura, quando creda di averne motivo dopo il biennio, proporre al Consiglio di deliberare sulla loro conferma, o esclusione.

TITOLO II.

Della Magistratura.

29.^o La Magistratura della città di Roma è formata da un Senatore che n'è il capo, e da otto Conservatori.

La medesima si denomina, e costituisce il Senato Romano.

Le funzioni ne sono onorarie.

L'età dei Magistrati non può essere minore di anni trenta compiuti.

30.^o Il Consiglio nomina la Magistratura dal proprio seno nel seguente modo. Tre membri della medesima vengono scelti fra li Consiglieri di alto merito, e di rendita e condizione la più cospicua, tra li quali la scelta del Senatore appartiene al Sovrano. Gli altri tre sono nominati tra li Consiglieri possidenti di rendita non inferiore a scudi mille, ed i tre rimanenti fra le altre classi di Consiglieri.

31.^o La terza parte della Magistratura si rinnova dopo ciascun biennio, le prime volte per mezzo della sorte, successivamente secondo l'ordine di anzianità, di modo che dopo il sessennio si rinnovi l'intero corpo.

32.^o Ciascun membro del Senato può essere rieletto immediatamente una volta dopo la sua cessazione. Non potrà esserlo però una seconda volta, se non trascorso un biennio dacchè saranno cessate di nuovo le sue funzioni.

33.^o Le funzioni del Senatore sono limitate ad un biennio.

Potrà egli venir confermato colla rielezione, e nomina immediata per altro biennio eziandio, ma non però ulteriormente, se non trascorso un nuovo biennio.

In ogni caso cessata quella di Senatore, riterrà la qualifica di Conservatore per tutto il periodo che gli rimarrebbe a consumare.

34.^o Resa definitiva mediante la conferma dell'Autorità governativa la nomina de' Magistrati, si supplisce indilatamente alla vacanza rimasta con la medesima nel Consiglio.

35.^o Il Senatore, ed i Conservatori eletti prestano il giuramento nelle mani dell'autorità governativa, quando ciò non segua nelle mani di SUA SANTITÀ. Prestato il giuramento s'intendono ammessi all'esercizio delle loro funzioni senz'altra formalità di possesso.

36.^o La residenza del Senato continua ad essere ne' palazzi del Campidoglio. Nel luogo medesimo si aduna il Consiglio.

37.^o Tanto il Senatore, che i Conservatori manterranno il vestiario, le insegne, prerogative e distinzioni di cui finora usarono, sia singolarmente, sia cumulativamente, o in corpo, ad eccezione di quelle relative al potere giudiziario. Delle medesime si formerà un'esatto prospetto.

38.^o Rimasta abolita la giurisdizione baronale sugli antichi feudi della Camera Capitolina, rimarrà in facoltà del Consiglio il prevalersi dell'opera dei famigli, ed ufficiali qualunque, che suole fornire il Comune di Vitorchiano, salvi se e come di ragione i compensi, ai quali potesse esser tenuto nel caso che non volesse prevalersene.

39.^o In luogo della Guardia detta Urbana Capitolina, che viene similmente a cessare, il Senato sarà assistito ed accompagnato da uno dei corpi militari più distinti della Città e dello Stato, escluse sempre le Guardie Palatine.

40.^o L'uso delle bandiere delle quattordici Regioni della città, e del vessillo colla iscrizione S. P. Q. R. in un col suo vessillifero è conservato. Saranno quelle dei Rioni esposte al solito nelle occorrenze, e portate quando ciò avrà

luogo, da quattordici scelti tra i più probi abitanti de' medesimi a nomina della Magistratura. Indosseranno un conveniente vestiario. I loro uffizj sono meramente onorarj, e durano per due anni.

41.^o Tutti gli altri officj, ed impieghi tanto onorarj, quanto stipendiati dalla Camera Capitolina cessano colla istallazione della nuova organizzazione, salvi se e come di ragione li compensi da darsi a carico della città a favore degli individui, di cui la medesima credesse di non prevalersi, o che non fossero già provveduti dal Governo.

TITOLO III.

Sulle attribuzioni dell'amministrazione.

42.^o Appartengono all'amministrazione della città di Roma generalmente, e salvi i rapporti che vi può aver l'autorità superiore, e salvi i concerti opportuni colla medesima, le attribuzioni che spettano negli altri luoghi dello Stato all'amministrazione comunale colle modificazioni della legge presente.

43.^o La stessa parità degli altri luoghi regola generalmente gli oggetti, nei quali si esige, e il modo col quale deve intervenire la deliberazione, il parere, o l'approvazione del Consiglio.

44.^o La Magistratura amministra tanto i beni di proprietà della città, che i fondi, gl'introiti, e proventi di qualunque specie destinati a sostenere i carichi della propria gestione.

45.^o Oltre gli altri fondi, locali, crediti, patronati, e diritti di qualunque specie, di cui ha goduto sinora la Camera Capitolina, ed oltre gli altri beni che potesse in seguito acquistare la città a titolo oneroso, o lucrativo, sono proprietà della medesima i tre palazzi sul Campidoglio, e loro suppl-



lettili, e tutti gli accessorj stabili e mobili, interni ed esterni con la seguente riserva.

Si affida alla Magistratura la custodia, ed il mantenimento del Museo di sculture e monumenti, della Pinacoteca, e Protomoteca, che si trovano situate negli edifizj suddetti.

46.^o Gli oggetti dell'amministrazione della Magistratura sono altri di direzione, altri di semplice sorveglianza. La direzione può essere esclusiva, o parziale, e questa principale della Magistratura, ovvero promiscua coll'Autorità Governativa, o con altri.

47.^o Appartengono ad essa

1.^o Le strade interne della città, e l'esterne comunali, compresi i ponti, ad eccezione di que' tratti di vie nazionali, o provinciali che traversano il suo territorio, rapporto alle quali si osserveranno le regole generali.

2.^o Le mura, il pomerio, e la manutenzione delle porte della città.

3.^o Le acque, loro acquedotti, serbatoj, e fontane di uso e ornamento pubblico, le cloache, e gli emissarj.

4.^o I giardini, passeggi, ed altri luoghi di amenità, e diporto pubblico.

5.^o Il vivajo delle piante.

6.^o Le fabbriche, e locali che il Comune acquisterà per depositi di provvisioni, come pozzi da olio, granaj, li gassoi, ed altri recipienti per le illuminazioni, ed altri simili.

7.^o I cemeteri tanto comuni, che degli acattolici, salvi sempre i diritti dell'Autorità ecclesiastica.

8.^o Lo stabilimento di mattazione.

9.^o Finalmente ogni altro stabilimento, che in appresso la città venisse ad istituire per servizio degli abitanti.

Tutti li detti oggetti appartengono alla città in amministrazione esclusiva.

48.^o L'amministrazione civica comprende altresì gli oggetti seguenti.

I

49.⁰ L'annona, e grascia ed ogni altro oggetto di sussistenza degli abitanti, ed approvvigionamento della città.

II

50.⁰ Le misure di sicurezza, subordinatamente bensì alla polizia generale, in ordine

1.⁰ Alle fabbriche, che minacciano rovina, alle cose che si gettano, o si sospendono, al vagare d'individui, e di animali pericolosi.

2.⁰ Agl'incendj dentro e fuori della città, prevenendoli, o riparandoli, al quale oggetto dipenderà da essa il corpo dei Vigili.

3.⁰ Alle alluvioni, e inondazioni del Tevere per ciò che riguarda il soccorso dei cittadini, ed altre opere di beneficenza, e salve sempre le attribuzioni del ministero sulle opere pubbliche.

4.⁰ Alle altre attribuzioni relative alla sicurezza medesima degli abitanti, che in qualunque modo venissero dai nuovi regolamenti di polizia affidate alla Magistratura.

III

51.⁰ La sanità, e salubrità con dipendenza dall'autorità sanitaria, che vi presiede per tutto lo Stato in ordine specialmente.

1.⁰ Alle epidemie, contagi, ed epizoozie, tanto colle misure di prevenzione, che di soccorso.

2.⁰ Alle inumazioni, e regolamenti per li locali delle sezioni dei cadaveri.

3.⁰ All'asportazione dei cadaveri degli animali, ai depositi di concime, letamaj, latrine, ed allo sgombro di sostanze malsane.

4.⁰ Ai comestibili, bevande, e medicamenti guasti, e nocivi.

5.⁰ Alle provvidenze per gli asfissati, idrofobi, annegati, ed al premio di quei che li ritirano dalle acque.

6.⁰ Alla inoculazione del vajolo vaccino.

7.⁰ Alla disinfezione dell'agro territoriale.

8.⁰ Ad ogni altra provvidenza igienica.

IV

52.⁰ La libertà del passaggio in ordine segnatamente ai seguenti oggetti.

1.⁰ Ingombri, e sozzure delle vie.

2.⁰ Sporti, ed aggetti irregolari delle fabbriche adiacenti tanto fissi, quanto amovibili.

3.⁰ Canali, e stillicidj delle fabbriche.

4.⁰ Regolamenti sulle vetture, e mezzi qualunque di trasporti stazionarij, o in movimento. In tutto questo si procederà sempre dipendentemente dalle leggi, e di concerto col Ministero della polizia generale.

V

53.⁰ La nettezza e decenza per mezzo particolarmente delle seguenti provvidenze, con lo stesso concerto, e dipendenza dall'autorità superiore.

1.⁰ Spurgare, e spazzare le vie, ed inaffiare specialmente quelle di passeggio principale nella conveniente stagione.

2.⁰ Regolare l'esposizioni, e le mostre dei macelli, e di altri spacci di carni, pesci, erbaggi, ed altri comestibili.

3.⁰ Sorvegliare gli atrj, e bassi fondi delle abitazioni.

4.⁰ Provvedere alla situazione di arti, o fabbriche incomode per lo strepito, fetore e sudiciume.